



Consiglio Regionale
della Puglia

1.

LEGGE REGIONALE

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e
bilancio pluriennale 1995-1997



LEGGE REGIONALE

"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

**TITOLO I
NORME DI BILANCIO**

**Art. 1
(Stato di previsione delle entrate)**

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge, è approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in lire 41.500.821.230.412 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 1995.

**Art. 2
(Stato di previsione della spesa)**

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per



l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge, è approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in lire 41.500.821.230.412 in termini di cassa.

2. Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, a seguito della contrazione del mutuo di lire 400.000.000.000 attivato a termini dell'art. 16 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, è iscritto per la quota differenziale in termini di sola competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1995.

3. Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1995, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell'art. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1995, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1995, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente articolo 2.



Art. 4
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995, allegato alla presente legge.

Art. 5
(Elenco spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

Art. 6
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 1995 in lire 2.900.000.000, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'art. 36 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

Art. 7
(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 1995 in lire 868.686.622, è iscritto al



cap. 1110030 ed è gestito a termini dell'art. 37 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

Art. 8

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 1995 in lire 655.114.082.838, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'art. 41 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

Art. 9

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)

1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione, che si prevede di finanziare nell'anno 1995, dei quali l'allegato n. 2 indica l'oggetto e l'importo dello stanziamento a carico del fondo medesimo, è iscritto al cap. 1110070 ed è gestito a termini dell'art. 38 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

Art. 10

(Fondo per residui passivi perenti)

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 1995



in lire 45.750.000.000, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'art. 71 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

Art. 11 .

(Spese per attività o interventi di
carattere continuativo o ricorrente)

1. Per l'esercizio 1995 le autorizzazioni di spesa per attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.

Art. 12

(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1995.

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a procedere, a termini del precedente comma 1, per il finanziamento del Programma Operativo Plurifondo Puglia solo a seguito della relativa decisione approvativa da parte della Commissione comunitaria.



Art. 13
(Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'art. 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1995-1997 nel testo allegato alla presente legge.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Art. 14
(Mutuo per il disavanzo di amministrazione)

1. Per far fronte al disavanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti, di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell'art. 20 del decreto legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 1993, è autorizzata a contrarre mutui con la seguente acquisizione biennale delle somme mutuate:

1995: lire 400 miliardi;
1996: lire 403 miliardi.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.

3. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, al capitolo 1122015, di lire 18 miliardi per gli interessi relativi al preammortamento sull'acquisizione della somma mutuata per il 1995.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.



5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.

6. Gli oneri di cui al precedente comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, risultante dalle corrispondenti delegazioni di pagamento rilasciate al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione.

7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dell'art. 36 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

Art. 15

(Artt. 3 e 4 legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1.
Obbligazioni prive di copertura finanziaria)

1. Le obbligazioni prive di copertura finanziaria, rilevate a termini degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 1 del 1991, di cui all'art. 18 della legge regionale n. 21 del 1994, sono riaccertate in lire 78.112.676.347, nella articolazione di cui all'allegato n. 3 della presente legge.

2. Al finanziamento della spesa per le obbligazioni di cui al precedente comma 1 si provvede attraverso specifici stanziamenti nel biennio 1995-1997. A tal fine è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, al cap. 1110095, lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire 37.500.000.000. Al corrispondente capitolo di bilancio 1996 è iscritto lo stanziamento di lire 39.500.000.000.

3. Le economie finanziarie derivanti dalla eventuale ulteriore riconosciuta insussistenza di obbligazioni di cui al precedente comma 2, nonché dalla estinzione a termini della vigente normativa di cui al Libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell'esercizio finanziario dell'anno in cui viene definito il relativo accertamento. All'assegnazione si provvede con legge di variazione del



bilancio.

Art. 16

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)

1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 i seguenti capitoli:

- Cap. 0001315 "Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - quota interessi", dotato dello stanziamento di lire 4.000.000.000;
- Cap. 0001316 "Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - quota rivalutazioni", dotato dello stanziamento di lire 4.500.000.000;
- Cap. 0001317 "Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - spese procedurali e legali", dotato dello stanziamento di lire 500.000.000.

2. La misura degli interessi di cui al precedente comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.

Art. 17

(Finanziamenti di incentivazione edilizia erogati in applicazione di normative regionali)

1. A termini dell'art. 3 del decreto legge 28 ottobre 1994, n. 601 "Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative", la disponibilità di



competenza della Regione Puglia di cui all'art. 4/bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'art. 10 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia abitativa.

2. Alla parte delle spese in annualità rivenienti da finanziamenti erogati in base a leggi regionali non coperta con le disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo la Regione provvede con risorse proprie.

3. La specificazione delle spese è definita nel bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e nel bilancio pluriennale 1995-1997 a termini del comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per le assegnazioni statali in materia di edilizia abitativa agevolata le norme di settore per nuove iniziative comportanti automatismi di spesa devono intendersi non più operanti.

Art. 18

(Legge regionale 11 aprile 1979, n. 19. Rendicontazione)

1. La Regione Puglia è autorizzata a rendicontare al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali le somme spese ai sensi della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni entro i limiti di impegno disposti con decreto del Ministero medesimo, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale, in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modifiche ed integrazioni, per la concessione del concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario di soccorso poste in essere dagli istituti di credito convenzionati.

2. La messa a disposizione e la erogazione delle risorse finanziarie accantonate a favore della Regione Puglia per il pagamento delle rate di concorso pubblico negli interessi successivi alla prima vengono effettuate dal Ministero delle



risorse agricole alimentari e forestali.

TITOLO III
NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO FINANZIARIO

CAPO I
LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1990, N. 5 - FIERE

Art. 19
(Legge regionale 31 gennaio 1990, n. 5 -
Ente Fiera di Foggia - Ente Fiera Francavilla Fontana)

1. Per gli interventi in favore dell'Ente Fiera di Foggia, a termini della legge regionale n. 5 del 1990, è stanziata nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1995 la somma di lire 4.300.000.000 e per l'esercizio finanziario 1996 di lire 4.300.000.000.
2. Per gli interventi in favore dell'Ente Fiera di Francavilla Fontana è stanziata nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1995 la somma di lire 500.000.000.
3. La legge regionale n. 5 del 1990 è abrogata.



CAPO II
SANITA' - SERVIZI SOCIALI

Art. 20

(Disavanzo Unità Sanitarie Locali per le
annualità 1990 e 1991 - Quote a carico della Regione)

1. Al fine di attivare le procedure per il ripiano della spesa sanitaria delle USL per le annualità 1990 e 1991 - oneri a carico della Regione - il termine di cui al comma 7 dell'art. 29 della legge regionale n. 21 del 1994 è differito al 28 febbraio 1995.
2. Agli oneri di cui al precedente comma, così come riaccertati al termine delle operazioni contabili da parte delle USL, la Regione fa fronte nel corso del 1995 mediante la utilizzazione di eventuali economie disponibili, accertate entro il 31 marzo 1995 ai sensi degli articoli 58 e 70 della legge regionale n. 17 del 1977, dei proventi conseguenti alla alienazione del patrimonio regionale disponibile, nonché attraverso la contrazione di mutui.
3. All'art. 7, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27, le parole "... nel termine improrogabile di un anno" sono sostituite con le seguenti: "... nel termine improrogabile di ventiquattro mesi".

Art. 21

(Assistenza agli anziani)

1. Dello stanziamento previsto al cap. 0741090 "Trasferimento alle USL per il finanziamento della spesa corrente sanitaria. Legge 833/1978" è riservata una quota di lire 18 miliardi da destinare per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e dal Piano sanitario nazionale 1994/1995.
2. Lo stanziamento di cui al precedente comma 1, in sede di riparto del Fondo sanitario regionale, sarà così articolato:



- a) 8 miliardi per progetti integrati rivolti agli anziani non autosufficienti e definiti d'intesa tra i Comuni, singoli o associati, e le USL, anche promuovendo accordi di programma così come disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) 10 miliardi per il concorso nella copertura degli oneri necessari alle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali relative al ricovero di anziani non autosufficienti presso strutture protette, gestite da enti pubblici, dal privato sociale, da cooperative sociali ed enti morali, che non abbiano fini di lucro.
3. L'attuazione degli interventi previsti al punto a) del precedente comma 2 e dal cap. 0784015 sarà disciplinata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le Unità di valutazione geriatrica, istituite presso le USL, assicurano l'assistenza all'attuazione del progetto integrato attraverso l'analisi e la valutazione delle specificità e dei bisogni e indicano gli interventi necessari.
5. Per gli interventi di cui al punto b) del precedente comma 2, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce la regolamentazione dei rapporti tra le USL e le strutture protette.

Art. 22
(Sostegno alla famiglia)

1. Lo stanziamento di lire 5 miliardi previsto al capitolo di nuova istituzione 0781032 "Trasferimento ai Comuni per interventi socio-assistenziali a sostegno dei minori per il mantenimento in famiglia e/o a sostegno della famiglia che assume in affidamento minori in stato di abbandono e/o disagio psico-sociale" è destinato ai Comuni per realizzare programmi a sostegno della famiglia.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impegna la somma mediante riparto ai Comuni che ne fanno richiesta.
3. La richiesta dei Comuni deve essere corredata di una



relazione che attesti l'entità del fenomeno dei minori in abbandono, l'attività già svolta a favore della famiglia e i programmi dell'Amministrazione comunale per favorire l'inserimento dei minori nei nuclei familiari.

4. I Comuni, per gli interventi di cui al precedente comma 1, successivamente all'adozione della deliberazione della Giunta regionale, anche d'intesa con i giudici minorili, provvedono alla programmazione degli stessi con la individuazione delle modalità di sostegno, anche di natura economica. L'attuazione del programma è disciplinata mediante regolamento.

Art. 23

(Fondo globale per i servizi socio-assistenziali)

1. Il fondo globale per i servizi socio-assistenziali previsto al cap 0784010 è ripartito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data del 31 marzo.

Art. 24

(Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 4.
Attivazione poteri sostitutivi)

1. La Regione, decorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 4 del 1994, diffida i Comuni inadempienti all'attivazione delle procedure di devoluzione. Nell'ipotesi di ulteriore inadempienza, la Regione promuove i poteri sostitutivi entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla diffida.



Art. 25

(Interventi a sostegno degli immigrati)

1. E' istituito al cap. 0783045, per l'importo di lire 4 miliardi, il fondo per il sostegno nella gestione dei centri di accoglienza per immigrati.
2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il provvedimento di riparto del fondo di cui al precedente comma 1 provvedendo al trasferimento delle risorse finanziarie ai Comuni sedi dei centri di accoglienza..

Art. 26

(Emigrazione)

1. Per l'anno 1995 sono sospesi gli effetti della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65. Lo stanziamento di lire 4.000.000.000 previsto al capitolo 0941010 è destinato alla corresponsione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 65 del 1979 relativi a richieste pervenute sino al 31.12.1994.

Art. 27

(Integrazione scolastica portatori di handicaps)

1. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle USL che attuano le convenzioni di cui al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto.



Art. 28
(Servizi sociali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 25 giugno 1991, n. 5, i Comuni utilizzeranno le assegnazioni rivenienti dalle disponibilità del cap. 0784010 tenendo conto del seguente vincolo di destinazione:

almeno il 30% dell'assegnazione verrà utilizzato per l'assistenza alle persone anziane, per realizzare progetti socio-sanitari integrati e interventi di assistenza a domicilio in concorso con le aziende USL; tali progetti verranno definiti mediante accordi di programma e si avvarranno, oltre che delle strutture pubbliche, anche dell'apporto del privato sociale, del volontariato e delle cooperative sociali.

Art. 29
(Fondo contro l'usura)

1. E' istituito un fondo per interventi volti a combattere il fenomeno dell'usura.

2. Il fondo, dell'entità di lire 3.000.000.000, sarà coperto con disponibilità rivenienti dal cap. 0784010 e regolamentato con provvedimento del Consiglio regionale.

CAPO III
URBANISTICA

Art. 30
(Art. 11 legge regionale 5 settembre 1994, n. 32. Interventi di cui alla legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3)

1. Per gli interventi di cui all'art. 11 della legge regionale



n. 32 del 1994, limitatamente alle opere di urbanizzazione primaria non ancora attivate alla data del 10 settembre 1994, il contributo regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 3 del 1986 è assegnato in conto capitale nella misura corrispondente agli importi già concessi in conto interessi.

2. I contributi assegnati in conto interessi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 1986 per opere non ancora attivate la cui tipizzazione non rientra in quella di cui al precedente comma 1 sono revocati.

3. Alla copertura degli oneri relativi alle opere ammesse a finanziamento con intervento in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 3 del 1986, per le quali sia stata già avviata la realizzazione, si provvede con apposito stanziamento al capitolo 0491010 del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e successivi.

CAPO IV PERSONALE DISCIOLTA AZIENDA REGIONALE EQUILIBRIO FAUNISTICO

Art. 31 (Disciplina personale)

1. Il personale in servizio della disciolta AREF è collocato - in sede di prima applicazione della presente legge - nella dotazione organica del ruolo regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, commi 5 e 6, con lo stesso trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale regionale, fatti salvi i diritti acquisiti.



CAPO V
GESTIONE RIFORMA FONDIARIA

Art. 32
**(Istituzione commissariato regionale per la
gestione della riforma fondiaria)**

1. In attuazione del comma 3, dell'art. 39 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, è istituito il Commissariato regionale per la gestione della riforma fondiaria.
2. Il Commissariato cura i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, che sono esercitati secondo le modalità e per i fini previsti dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 e sulla base di direttive del Consiglio regionale.

Art. 33
(Nomina e poteri del Commissario)

1. Al Commissariato è preposto un Commissario nominato dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta della Giunta regionale, scelto tra esperti di riconosciuta professionalità in materia di amministrazione. Al Commissario compete un compenso pari al 60% dell'indennità dei Consiglieri regionali.
2. I beni di cui al comma 2 del precedente articolo 32 sono ripartiti sulla base della normativa statale e regionale vigente in:
 - a) beni utilizzati per lo svolgimento di compiti di ricerca, sperimentazione e riforma fondiaria;
 - b) beni immobili assegnabili ai sensi dell'art. 10 della legge n. 386 del 1976;
 - c) tutti gli altri beni immobili già riconosciuti alienabili o comunque alienabili ai sensi dell'art. 11 della legge n. 386



del 1976 e della normativa regionale vigente;

d) beni destinati ad uso di pubblico generale interesse da cedere ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge n. 386 del 1976.

3. Le cessioni, le alienazioni e i trasferimenti dovranno essere portati a compimento in un tempo non superiore a cinque anni dalla data dell'atto di nomina del commissario. Durante tale periodo il Commissario trasmette semestralmente alla Regione una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni svolte.

4. Il Commissario, per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma 3, può compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni relativi.

5. La vigilanza sulla gestione è svolta dalla Giunta regionale. Il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Commissario è esercitato dal Comitato regionale di controllo ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22.

6. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, assegna al commissario regionale per la gestione della riforma fondiaria i beni mobili e immobili rivenienti dal soppresso Ente regionale per lo sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) necessari all'espletamento dei compiti di riforma.

7. Al finanziamento del Commissariato regionale per la gestione della riforma fondiaria provvede la Regione, sulla base di bilanci preventivi predisposti annualmente dal Commissario. Gli oneri relativi sono iscritti in un apposito capitolo del bilancio regionale, avente il titolo "Gestione speciale ad esaurimento per la riforma fondiaria". Alla fine di ogni esercizio finanziario, il Commissario presenta alla Regione il bilancio della gestione. Alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3, il Commissario presenta il bilancio finale.

8. Il Commissario regionale per la gestione della riforma fondiaria attiva un conto, intestato alla Regione Puglia, in cui fa confluire tutte le entrate e i proventi che non competono allo Stato.



Art. 34

(Consegna dei beni della riforma fondiaria)

1. Il Commissario per la gestione speciale ad esaurimento della riforma fondiaria prende in consegna i beni descritti in inventario ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 9 del 1993, nonchè i libri e gli altri documenti e riceve dal Commissario liquidatore dell'ERSAP il conto della gestione successivo all'ultimo bilancio approvato.

2. Le iscrizioni catastali nei registri immobiliari di cui al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 9 del 1993 sono differite alla scadenza del termine di cui al comma 3 del precedente articolo 33.

Art. 35

(Revisori dei conti)

1. Presso il Commissariato regionale per la gestione della riforma fondiaria, è istituito un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legislazione vigente, scelti tra gli iscritti al Registro generale dei revisori dei conti. Il Collegio nominerà all'interno il proprio Presidente ed opererà ai sensi della legge 7 giugno 1990, n. 144.

Art. 36

(Ufficio stralcio)

1. Contestualmente alla cessazione dell'incarico del Commissario liquidatore del disciolto ERSAP, di cui all'art. 35 della legge regionale n. 9 del 1993, è istituita presso l'Assessorato all'agricoltura una struttura operativa per la



gestione stralcio delle pendenze residue dopo la cessazione e per l'amministrazione del patrimonio del disciolto ERSAP, che non sia di competenza del Commissariato, ivi comprese le partecipazioni a società e/o organismi cooperativi.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, affida la predetta struttura alla responsabilità di un dirigente, il quale opererà nell'ambito di direttive stabilite dalla stessa Giunta.

Art. 37

(Disciplina del personale)

1. Il personale in servizio del disciolto ERSAP è collocato, in sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino all'espletamento delle procedure di cui ai commi successivi, nella dotazione organica del ruolo regionale, in apposito contingente, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 537 del 1993, con lo stesso trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale regionale, fatti salvi i diritti acquisiti.

2. Per le esigenze di funzionamento del Commissariato regionale per la gestione della riforma fondiaria, la Giunta regionale - su proposta del Commissario e previa consultazione delle organizzazioni sindacali - individua il fabbisogno di personale da assegnare al Commissariato regionale, che si articola territorialmente nei comprensori in cui ha operato la Riforma fondiaria.

3. Per le esigenze di cui al precedente comma 2 si utilizza il personale già appartenente all'ERSAP, provvisoriamente collocato nell'organico del ruolo regionale così come indicato nel precedente comma 1.

4. Per eventuali carenze di figure professionali in relazione all'organico, come individuato dal precedente comma 2, la Giunta regionale può attingere dal ruolo unico del personale della Regione Puglia.



CAPO VI
MODIFICHE A NORME SETTORIALI

Art. 38
(Art. 8 legge regionale n. 32 del 1994)

1. L'autorizzazione disciplinata dalla normativa di cui all'art. 8 della legge regionale n. 32 del 1994 si applica anche in favore dei responsabili degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

23

E' estratto del verbale delle sedute del 29 e 30 dicembre 1994 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)